



**COMUNE DI CALTAGIRONE**  
**AREA 3**  
**Turismo e Cultura**

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE  
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ( Con i  
poteri del Consiglio Comunale) N. 15 DEL 27/08/2015

**Art.1**

**La funzione del patrocinio**

1. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune di Caltagirone nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.
2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.
3. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
4. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
5. Il patrocinio può essere concesso a soggetti di cui al punto 4 esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.
6. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.

**Art. 2**

**Il procedimento**

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda su apposito modello (di cui all'allegato schema) agli uffici competenti con almeno 30 giorni di anticipo dalla data prefissata per lo svolgimento della stessa.

2. La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare.
3. Gli uffici competenti possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.
4. L'atto con cui si concede o si nega il patrocinio è adottato dal competente Dirigente, previa acquisizione dell'atto scritto con il quale il Sindaco o l'Assessore delegato per materia ha espresso il proprio parere a carattere vincolante. Il parere negativo deve essere motivato. Qualora il Sindaco o l'Assessore intenda astenersi dall'esprimere il parere di sua competenza in quanto, per qualunque motivo, ritenga opportuno che la questione sia esaminata collegialmente dalla Giunta, il parere sarà reso mediante decisione della stessa.
5. Il Dirigente conclude il procedimento con il provvedimento finale entro il termine massimo di 30 giorni. Il suddetto termine è elevato a 45 giorni nel caso in cui il parere vincolante di cui al precedente comma debba essere espresso con decisione della Giunta. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla L. 7.8.1990, n.241 e ss.mm.

### **Art. 3**

#### **Gli effetti derivanti dalla concessione del patrocinio**

1. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio ed affiancando a tale menzione lo stemma e/o il logo promozionale del Comune e di altri Enti che saranno segnalati dal Comune stesso.
2. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. E' altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.
3. Eventuali richieste di impegno da parte del Comune, di natura tecnica, organizzativa, economica-finanziaria o di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi deve essere oggetto di specifica richiesta.

### **Art. 4**

#### **Gli obblighi dei patrocinati**

1. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso agli uffici comunali competenti.  
La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre in massima evidenza su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Caltagirone e di altri Enti che saranno segnalati dal Comune stesso e la dicitura «con il patrocinio del Comune di Caltagirone».
2. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio competente del Comune.
3. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

## **Art. 5**

### **Gli altri enti pubblici patrocinatori**

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

## **Art. 6**

### **Gli sponsor privati**

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

## **Art. 7**

### **Le responsabilità**

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

## **Art. 8**

### **Le autorizzazioni**

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.  
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente, prevede.

## **Art. 9**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio Comunale.